



Como

Fine vita, la Procura: «Archiviate Cappato»

Pioppi all'interno

Suicidio assistito in Svizzera Il procuratore capo di Como: «Archiviazione per Cappato»

L'indagine, per i fatti del 2022, coinvolgeva anche altre due attiviste

COMO

Un fatto «non tipico e non punibile in quanto totalmente inoffensivo alla luce del principio costituzionale di offensività». Giungendo a questa conclusione, dopo una capillare, ampia e articolata valutazione, il procuratore capo di Como Massimo Astori ha chiesto l'archiviazione per Marco Cappato (*nella foto*), Chiara Lalli, e Felicetta Maltese, attivisti dell'Associazione Luca Coscioni, imputati per aver aiutato Massimiliano Scalas, cittadino toscano di 44 anni affetto da sclerosi multipla in stato avanzato, a raggiungere la Svizzera, dove l'8 dicembre 2022 aveva avuto accesso al suicidio assistito con l'autosomministrazione di un farmaco letale. I tre indagati si autodenunciarono a Firenze e il Tribunale, un anno e mezzo fa, aveva inviato gli atti a Como per competenza territoriale.

L'argomentazione del procuratore, parte dal riconoscimento che le rispettive condotte possono rientrare, in astratto, nella fattispecie prevista dall'agevolazione del suicidio. Salvo poi inoltrarsi in una lunga e attenta disamina della giurisprudenza costituzionale sul fine vita, concentrata in particolare su una sentenza della Corte costituzionale, la n° 135 del 2024, che ha introdotto un'area di non punibilità dell'aiuto al suicidio a fronte di specifiche condizioni: volontà libera e consapevole, patologia irreversibile, sofferenze intollerabili, dipendenza da trattamenti di sostegno vitale e verifica da parte del Servizio sanitario nazionale. Tutte condizioni pienamente presenti nel caso di Scalas, unitamente all'assenza di

qualunque elemento di criticità sotto il profilo della capacità di autodeterminazione. Le premesse passando anche da considerazioni approfondite sul concetto di «soggetto fragile» e sulla sua applicabilità alla fattispecie presa in esame, concludendo che anche se restasse un dubbio sul requisito del trattamento di sostegno vitale, non sarebbe comunque possibile prevedere ragionevolmente una condanna, per una condotta che non ha determinato né rafforzato la volontà suicidaria già autonomamente maturata da Scalas.

La richiesta di archiviazione ricorda anche le parole della Cassazione sul caso Englaro: «Come tutti i diritti di libertà, implica la tutela del suo risvolto negativo: il diritto di perdere la salute, di ammalarsi, di non curarsi, di vivere le fasi finali della propria esistenza secondo canoni di dignità umana propri dell'interessato, finanche di lasciarsi morire».

Paola Pioppi

